



CITTÀ DI CERIGNOLA  
(PROVINCIA DI FOGGIA)

## ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA MODALITÀ OPERATIVE

### Art. 1 Presentazione della richiesta

1. Il **certificato d'idoneità alloggiativo** può essere richiesto esclusivamente dal proprietario dell'alloggio o da chi ne abbia titolo.

2. Il **proprietario** presenta la domanda, resa mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale.

3. La domanda/ dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia di un documento d'identità o altro documento equipollente e in corso di validità del dichiarante, come da art. 35 del DPR n. 445/2000.

4. Nella domanda deve essere indicato il numero dei soggetti che risiederanno e/o sono domiciliati nell'alloggio.

### Art. 2 Presentazione della domanda e documentazione allegata

1. La domanda per il rilascio dell'Attestato d'Idoneità dell'Alloggio deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto dall'Amministrazione che può essere ritirato presso il Settore Urbanistica e Patrimonio e successivamente consegnato all'Ufficio di Protocollo Generale. I modelli della domanda e della relativa documentazione sono scaricabili anche dal seguente sito del Comune di Cerignola (<https://www.comune.cerignola.fg.it/cerignola/zf/index.php/modulistica/index>).

2. Alla prima domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Asseverazione di un Tecnico abilitato all'esercizio della professione redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione e completata in tutte le sue voci;
- b) Rilievo in pianta e sezione quotate dell'alloggio in scala 1:50 oppure 1:100, redatta dal medesimo Tecnico riportante la seguente dicitura: "*Rilievo dell'alloggio sito in Cerignola, località ..... via ..... numero civico ..... Piano ..... Interno ..... scala disegno .....*";

3. Nel caso di rinnovo dell'Attestato d'Idoneità dell'Alloggio è sufficiente presentare l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione.

### Art. 3 Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio preposto istruisce nei successivi dieci giorni la pratica e conclude il procedimento nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, verificando il numero delle persone per le quali l'alloggio risulta idoneo.

2. Durante l'istruttoria delle domande, l'ufficio verifica:

- a) la correttezza della documentazione presentata;
- b) se per lo stesso alloggio è stato precedentemente rilasciato altro certificato di idoneità;

3. Ai fini della verifica di cui al precedente comma, l'ufficio attiverà le strutture competenti utilizzando i documenti costituenti la domanda.

4. Nel caso in cui il soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa non abbia provveduto alla regolarizzazione delle imposte e tasse comunali, l'Ufficio Tributi provvede alla riscossione coatta delle stesse secondo le procedure di legge vigenti.

5. Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente non corrispondano ai dati in possesso dell'Amministrazione ovvero non sia presentata la documentazione di cui ai precedenti articoli, il richiedente è invitato all'integrazione della domanda.

6. Nel caso di sospensione, i termini di conclusione del procedimento s'interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.

7. Nel caso in cui, a seguito delle risultanze delle verifiche, nell'alloggio risultino residenti o domiciliati un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio comunica il diniego del rilascio della certificazione.

8. Nel caso in cui l'alloggio risulti destinato ad un uso diverso da quello residenziale l'ufficio comunica il diniego del rilascio della certificazione.

9. Il diniego di cui ai casi precedenti è comunicato agli Organi Competenti.

#### Art. 4 Alloggio idoneo

1. Il Ministero dell'Interno, al fine di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale, ha emanato la Circolare n. 7170 del 18-11-2009, con la quale si stabiliscono i criteri per ritenere un alloggio idoneo come segue:

<b>A. Superficie per abitante</b>	Numero Abitanti	Superficie Minima
	1	mq 14,00
	2	mq 28,00
	3	mq 42,00
	4	mq 56,00
	per ogni abitante in più	mq 10,00
<b>B. Composizione dei locali</b> (indicativamente):	Locali	Superficie Minima
	Stanza da letto per 1 persona	mq 9,00
	Stanza da letto per 2 persone	mq 14,00
	+ una stanza soggiorno	mq 14,00
<b>C. Per gli alloggi monostanza</b> (indicativamente):	Numero Abitanti	Superficie Minima
	1 persona	mq 28,00 - comprensivi del bagno
	2 persone	mq 38,00 - comprensivi del bagno
<b>D. Altezze minime:</b>	L'altezza minima è stabilita in metri 2,70, derogabile a metri 2,55 per corridoi, bagni, disimpegni e ripostigli.	
<b>E. Aerazione:</b>	Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto di aspirazione meccanica.	
<b>F. Impianto di riscaldamento:</b>	Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.	

2. Sono in ogni caso esclusi dal calcolo dei vani utili tutti i locali adibiti a cucina di dimensioni inferiori a 14 metri quadrati e i servizi così come definiti dal DM del 5 luglio 1975.

3. I vani sottotetto, mansardati, interrati e seminterrati, denominati tali in planimetria, possono essere considerati vani utili qualora muniti di atto autorizzativo del Comune.

#### Art. 5 Diritti di segreteria

1. Il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura determinata dalla Giunta Comunale, effettuando il versamento di € 51,60 per diritti di segreteria effettuato mediante C/C postale n. 13479712 o C/C bancario IBAN n. IT45D0306978383009134262475 intestato a "Comune di Cerignola - Tesoreria Comunale" con la obbligatoria causale: 'Settore Urbanistica e Patrimonio – Idoneità Alloggiativa'.

#### Art. 6 Rilascio dell'Attestato d'Idoneità Alloggiativo

1. Il rilascio dell'Attestato d'Idoneità Alloggiativo avviene entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda al Protocollo Generale del Comune.

2. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il certificato emesso sia ritirato dal richiedente ovvero senza che il richiedente produca la documentazione richiesta, il procedimento s'intende archiviato e deve essere presentata una nuova domanda.

#### Art. 7 Validità dell'Attestato d'Idoneità Alloggiativa

1. Il certificato d'idoneità dell'alloggio ha validità **sei mesi** dalla data del rilascio, così come previsto dall'art. 41 comma 1 del DPR n. 445/2000.

2. L'interessato può richiedere, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio competente al rilascio, copia dell'Attestato; tale copia sarà autenticata secondo quanto disposto dell'art. 18 del DPR n. 445/2000.

#### Art. 8 Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, con particolare riferimento ai parametri inerenti la superficie, l'abitabilità e le caratteristiche dell'alloggio si rimanda a:

- a) D.M. del 5-7-1975: *“Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione”*;
- b) Regolamento Edilizio del Comune di Cerignola.

IL DIRIGENTE  
ING. DOMENICO SATALINO